

STATUTO

**I SEMI COOPERATIVA
SOCIALE - IMPEGNARSI PER
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE,
EDUCARE ALLA
CONOSCENZA, MUTUALITA'
PER L'INCLUSIONE SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VETRALLA VT VIA CASSIA
INTERNA 95/97/99
Numero REA: VT - 149502
Codice fiscale: 02057850568
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Franceschi viene delegato a curare le pratiche e le forma-	
	lità necessarie per la legale esistenza della società, viene	
	autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato sta-	
	tuto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o sop-	
	pressioni che venissero richieste dalle competenti autorità	
	in sede di iscrizione e pubblicazione.	
	L'assemblea, infine, delibera di fissare la chiusura del pri-	
	mo esercizio sociale al 31 dicembre 2011.	
	L'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-	
	zione poste a carico della società ammonta a circa euro set-	
	tecento e zero centesimi	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Vetralla, la Società	
	cooperativa denominata " I SEMI cooperativa sociale - Impe-	
	gnarsi per Sostenibilità ambientale, Educare alla conoscenza,	
	Mutualità per l'Inclusione sociale ".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	

	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alle As-	
	sociazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movi-	
	mento cooperativo giuridicamente riconosciute.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità.	
	La stessa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari, educativi, formativi e attraverso lo	
	svolgimento di attività produttive, nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa di persone disabili, svantaggiate	
	ed emarginate.	

	Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto	
	dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla circolare del Mi-	
	nistero del Lavoro e Previdenza Sociale 08/11/1996 n.153,	
	qualifica la società cooperativa come "integra e polifunzio-	
	nale".	
	In particolare le attività di tipo A e di tipo B sono tra di	
	loro coordinate e funzionali, così come previsto dal D.G.R.	
	Lazio n. 4105/98.	
	La società configura la propria organizzazione amministrativa	
	in modo da consentire la netta separazione delle gestioni re-	
	lative ai due diversi scopi di cui al secondo comma del pre-	
	sente articolo ed alle varie attività esercitate attraverso	
	l'istituzione di contabilità separate.	
	Tramite la gestione in forma associata della azienda nella	
	quale i soci cooperatori prestano la propria attività di la-	
	voro, i soci lavoratori provvedono anche ad assicurare la	
	propria continuità di occupazione lavorativa e, per quanto	
	possibile, le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresen- za, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al raffor- zamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal	

	fine su deliberazione dell'Organo Amministrativo potrà ade-	
	rire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché	
	ad altri organismi economici o sindacali che si propongano i-	
	niziativa di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro e/o di servizio.	
	La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgi-	
	mento della propria attività, delle prestazioni lavorative	
	dei soci. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutuali-	
	stico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto di lavoro. Può inoltre a-	
	derire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto	
	disposto dall'art. 2545 septies Codice Civile.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	operatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società cooperativa, valendosi prevalentemente dell'atti-	
	vità dei soci cooperatori e delle altre categorie di soci	
	previste dalle normative che regolano questa materia	
	(L.142/2001) e nell'ambito precipuo delle finalità sociali e-	
	nucleate dell'art, 1 legge 8 novembre 1991, n. 381 si propone	
	di realizzare il seguente oggetto mediante due settori di in-	
	tervento:	

	a) socio sanitario educativo attraverso lo svolgimento delle	
	seguenti attività:	
	A) organizzare servizi socio-culturali ed assistenziali ri-	
	volti a minori, agli adolescenti e ai giovani in senso ampio	
	anche appartenenti alle fasce della marginalizzazione, immi-	
	grati, con disagio sociale, diretti a prevenire e rimuovere	
	situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favo-	
	rendo il più possibile l'aggregazione, la responsabilità ci-	
	vile e la cultura della cittadinanza attiva, nonché il mante-	
	nimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo	
	familiare e comunque nel normale ambiente di vita, istituendo	
	parimenti centri di aggregazione, di orientamento, di acco-	
	glienza e di supporto per i medesimi; più in generale di	
	svolgere tutte quelle attività volte a ridurre l'emergenza	
	sociale attraverso interventi di prevenzione e di alta inten-	
	sità assistenziale compresi tirocini, inserimenti e reinse-	
	rimenti lavorativi;	
	B) gestione di asili nido, baby parking, ludoteche, centri	
	di aggregazione per minori e in età adolescenziale, e/o lo	
	svolgimento di servizi presso gli stessi;	
	C) gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di o-	
	gni tipo, compresi Centri diurni e residenziali, centri di	
	riabilitazione, hospice, RSA, ambulatori e laboratori di ogni	
	tipo;	
	D) la gestione di centri diurni e centri so-	

	cio-riabilitativi in favore di utenti adulti e minori con	
	handicap psichico e psicofisico e servizi a carattere infor-	
	matico di orientamento, finalizzati al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo li-	
	bero, la cultura, il teatro ed il turismo;	
	b) l'altro lavorativo, mediante l'inserimento dei soggetti	
	svantaggiati attraverso lo svolgimento delle seguenti atti-	
	vità:	
	A) promuovere attività volte a favorire la conoscenza e la	
	tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché atti-	
	vità di gestione di aree naturali, di centri visite e di per-	
	corsi naturali didattico-educativi, in particolare: gestione	
	di alberghi, pensioni, ostelli, centri vacanze, case per fe-	
	rie, campeggi, strutture turistiche alberghiere ed extra al-	
	berghiere, con particolare riferimento al turismo sociale e	
	sostenibile; attività escursionistiche in montagna e nei	
	parchi come: alpinismo, arrampicata sportiva, sci e sci alpi-	
	nismo, trekking, orienting, passeggiate; la gestione di agen-	
	zie turistiche e di servizi turistici volti alla promozione	
	del territorio e del turismo, con riferimento ai bacini cul-	
	turali, siti storici, artistici ed archeologici, musei e si-	
	stemi museali, biblioteche e centri di documentazione, riser-	
	ve e parchi naturali; la gestione di maneggi, campi sportivi,	
	palestre, piscine e attività connesse;	
	B) la gestione di servizi di trasporto pubblico e/o privato	

	di persone e merci;	
	C) la gestione di servizi di manutenzione di aree verdi	
	pubbliche o private, ambientali, compresa la pulizia, gestio-	
	ne, ripristino di strade, spiagge, pinete, aree boschive e	
	siti archeologici;	
	D) la coltivazione dei fondi sia pubblici che privati, at-	
	tività zootecnica e di conservazione delle specie animali,	
	attività florovivaistiche, compresa la commercializzazione	
	dei prodotti agricoli anche previa trasformazione e confezio-	
	namento dei prodotti ottenuti;	
	E) la gestione di punti ristoro in aree verdi e attrezza-	
	te, ristoranti, pizzerie, bar, pubs, enoteche, trattorie con	
	uso esclusivo di prodotti provenienti dall'agricoltura biolo-	
	gica e sociale, dall'agricoltura biodinamica, tipici del ter-	
	ritorio, di qualità e del commercio equo e solidale. Organiz-	
	zazione e gestione di mense per aziende, enti pubblici e pri-	
	vati, organizzazione di feste, rinfreschi, ricevimenti, mani-	
	festazioni e meetings, in locali propri e altrui; l'attività	
	di catering, la fornitura di pasti e bevande anche a domici-	
	lio;	
	F) attività di pratica e di studio delle tecniche orientali	
	come: discipline yoga, tai-chi-quan nelle diverse forme e	
	stili, meditazione zen della scuola di Scaramuccia Tempio	
	Zenshinji, la pratica e lo studio della tecnica Taiko, nonché	
	attività di studio teatrali; tutte quelle tecniche e pratiche	

	ad esse connesse finalizzate al raggiungimento del benessere	
	psicofisico;	
	G) attività artigianale: laboratorio di ceramica con produ-	
	zione e commercializzazione di manufatti e articoli persona-	
	lizzati; laboratorio artistico: mosaici, giocattoli in legno	
	con produzione e commercializzazione dei manufatti;	
	H) attività di found raising anche nell'ambito della par-	
	tecipazione a fiere mercato, la commercializzazione dei pro-	
	dotti, manufatti o produzioni alimentari della cooperativa;	
	I) la gestione di attività di restauro, manutenzione, con-	
	servazione e valorizzazione del patrimonio architettonico,	
	storico, culturale ed artistico e di oggetti di antiquariato	
	in genere;	
	L) la gestione di servizi di pulizia di immobili, porzioni	
	di immobili, locali pubblici e privati, appartamenti, impian-	
	ti e strutture sanitarie, residenziali ed industriali ivi in-	
	cluse pulizie straordinarie, sanificazione e disinfestazione	
	ed interventi di manutenzione con convenzioni private e pub-	
	bliche;	
	M) la gestione di progetti di comunicazione e marketing che	
	prevedono l'utilizzo di sistemi hardware e software;	
	N) attività di ricerca, d'istruzione, di educazione, di e-	
	ducazione non formale, di animazione sociale, di formazione	
	professionale e culturale di alta specializzazione e perfe-	
	zionamento, in particolare, ma non in via esclusiva, nel cam-	

	po delle filosofie orientali, scienze sociali e ambientali,	
	sanitarie, socio-sanitarie, della pedagogia, della pedagogia	
	speciale, della pedagogia sperimentale, della salute mentale	
	e dell'integrazione dei disabili nonché dell'economia,	
	dell'economia sanitaria e del non profit;	
	O) la società svolge, per il perseguimento degli scopi di	
	cui al precedente articolo, attività culturali ed editoriali	
	(esclusa la pubblicazione di quotidiani) quali ad esempio:	
	convegni, dibattiti, seminari, mostre, inchieste e ricerche,	
	spettacoli ed eventi, corsi di aggiornamento e di qualifica-	
	zione, creazione di centri studi e banche dati, pubblicazione	
	di riviste-bollettino per i soci, vendita e diffusione di li-	
	bri, riviste, produzioni video e quanto altro utile e connes-	
	so ai propri fini statutari.	
	In entrambi i settori di intervento, i soggetti svantaggiati	
	sono costantemente seguiti da operatori specializzati risul-	
	tando quindi, le due attività fra loro coordinate e funzio-	
	nalmente collegate in guisa da formare un inscindibile	
	tutt'uno.	
	La società per il conseguimento dello scopo sociale, potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente	

	o direttamente attinente ai medesimi, nonché fra l'altro e	
	solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese che svolgono attività analo-	
	ghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	2. concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare con-	
	tratti di locazione finanziaria con le società preposte e fi-	
	di bancari;	
	3. promuovere o partecipare a Consorzi di garanzia fidi pro-	
	mossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordi-	
	namento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni inizia-	
	tiva di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e	
	lungo termine.	
	A tal fine la Società richiederà tutte le autorizzazioni di	
	legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le prov-	
	videnze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione	
	o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.	
	La Società è altresì impegnata ad integrare - in modo perma-	
	nente o secondo contingenti opportunità - la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo	
	a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazio-	
	nismo cooperativo.	
	La Società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennali fina-	

	lizzate allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative	
	sociali.	
	Potrà partecipare a pubblici appalti e stipulare contratti e	
	convenzioni in qualunque forma prevista dalla legge con enti	
	pubblici e privati.	
	La cooperativa non avendo finalità speculative intende far	
	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità appli-	
	candone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai prin-	
	cipi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusio-	
	ne ed affermazione è impegnata.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	

	capacità di agire, ed in particolare che abbiano maturato una ca-	
	pacità professionale nei settori di cui all'oggetto della co-	
	operativa o che comunque possano collaborare al raggiungimen-	
	to dei fini sociali con la propria attività lavorativa o pro-	
	fessionale.	
	La Cooperativa può avvalersi dell'attività di soci volontari,	
	secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 2, legge n.	
	381/91.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	

	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione e di inserimenti del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	

	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa; 3. le azioni o la quota	
	che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta	
	per cento) di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	

	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge dall'articolo 12 del presente sta-	
	tuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo	
	deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti	
	livelli, l'organo amministrativo può delegare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza,	
	data e luogo di nascita;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Co-	
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	

	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modi-	
	ficazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla mo-	
	dificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	

	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art.18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni del-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libri soci.	
	Art. 9 (Diritto dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	

	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto ulteriore sia risolto per qualsiasi moti-	
	vo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure di opposizione presso il tribunale.	

	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tono la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	

	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dallo Statuto senza la prevista autorizzazio-	
	ne del Consiglio di amministrazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e	
	20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può es-	
	sere corrisposta in più rate unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stes-	
	so spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore	
	ad un quarto.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	

	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In man-	
	canza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	

	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di	
	debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione,	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale	
	e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le eventua-	
	li modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	Il tutto nel rispetto di quanto previsto al successivo art.20.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possesso-	
	ri dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rap-	
	presentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive	

	disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionata-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	i quali - in via generale - debbono considerare l'aspetto	
	qualitativo e quantitativo dell'apporto mutualistico.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorno a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore di euro 50,00 (cinquanta e zero	
	centesimi) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	

	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) delle eventuali riserve divisibili;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	

	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 33.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificato dall'organo amministrativo in sede di	

	relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinando-	
	li:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo dal-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92	
	n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ed eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del ricono-	
	scimento dei requisiti di mutualità prevalente;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui lettera e) e g) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	

	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	E' fatto comunque divieto:	
	1) di distribuire i dividendi in misura superiore all'intere-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	La società ha inoltre l'obbligo di devoluzione, in caso di	
	scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sinda-	
	cale, ove previsto;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., o con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	certificarne l'avvenuta conoscenza, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	

	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7	
	del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-	
	ro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	

	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	
	tori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia	
	essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	

	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperati-	
	va.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-	
	nati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	

	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	

	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con corrispondenti organi del-	
	le società controllate in merito ai sistemi di amministrazio-	
	ne e controllo ed all'andamento generale dell'attività socia-	
	le.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	

	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dell'art.	
	2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare a-	
	gli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi	
	almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 (Scioglimento anticipato)	

	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 92,	
	n.59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinandone criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Art. 32 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ca-	

	pitale, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzio-	
	ne di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono indero-	
	gabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 33 (Clausola Compromissoria)	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, i loro eredi, gli amministratori, i liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del con-	
	tratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di	
	tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Viterbo	
	ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tri-	
	bunale di Viterbo provvederà alla nomina entro trenta giorni	
	dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	Art.34 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle Società Cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-	
	tenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle Società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio di e-	
	sercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	

	di cui al comma due dell'articolo 2519 del Codice Civile, e	
	si accerti altresì che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi succes-	
	sivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea	
	per adeguare lo Statuto alle norme relative alla Società per	
	azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci coopera-	
	tori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti u-	
	nità.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e	
	letto ai comparenti i quali, a mia interpellanza, dichiarato-	
	lo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono	
	con me notaio alle ore quattordici e minuti cinquantadue.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me notaio su dodici fogli per le prime	
	quarantaquattro pagine intere e sin qui della presente qua-	
	rantacinquesima	
	Firmato: Mauro Franceschi	
	" Cristina Colangeli	
	" Pigna Salvatore	
	" Fabrizio Fortini notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termi-	